



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 24-04-2024

Oggetto: Tari (Tassa Rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025 e delle tariffe TARI per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro , il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pinzi Silvia	P	SEVERINI PAOLA	P
BORRI MICHELE	P	PARIS SIMONE	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	ZEPPA RENATO	P
GIROLAMI SANDRO	P	SILEONI LUCA	A
SALTALAMACCHIA CATERINA	A	NALLI VALENTINA	P
PONTONI EDOARDO	A		

Assegnati 11
In carica 11

Presenti 8
Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Pinzi Silvia in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
SEVERINI PAOLA
PARIS SIMONE
NALLI VALENTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'*"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Serrapetrona l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'A.T.O. 3 Macerata;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al*

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro pa per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2024-2025, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021 ed aggiornato con Delibera n. 389/2023/R/idr, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, comunicato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con nota del 13/4/2024 prot. n. 363/2024 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO3 Marche in data 23/04/2024 con atto n. 3, da cui risulta il seguente costo complessivo:

anno 2024: €. 147.346,00

anno 2025: €. 156.897,00

Richiamate:

- le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni"* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2024 relativamente al Comune di Serrapetrona è complessivamente pari ad €. 158.602,17;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2024 è pari ad € 147.346,00, e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 73.776,00, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €. 73.570,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Udita la relazione del sindaco sulla proposta;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	8
Consiglieri votanti	n.	8
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

1. **di approvare** il Piano Finanziario TARI per l’anno 2024-2025 così come proposto dall’Assemblea territoriale d’Ambito A.T.O. 3 (allegato 1);

2. **di approvare** per l’anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2024 (Tributo servizio gestione rifiuti di cui alla L 147/2013), come

risultanti da prospetto finale;

3. **di dare atto** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. **di dare atto**, inoltre, che nel bilancio di previsione 2024, nell'ambito delle agevolazioni atipiche previste dall'art. 29 del vigente regolamento comunale, viene previsto lo stanziamento in un'apposita voce ex art.1 comma 660 della L.147/2013, da quantificarsi in maniera puntuale nel corso dell'esercizio finanziario 2024, che sarà destinato alla riduzione delle tariffe, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, che terranno conto della situazione economica conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici;

4. **di prevedere** che la copertura del mancato gettito, derivante dall'applicazione di quanto previsto al punto 3 della presente delibera è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e la copertura sarà assicurata dalla corrispondente somma che sarà rimborsata dal Commissario Straordinario sisma per i mancati introiti derivanti dall'esenzione della Tari degli immobili inagibili per il sisma (art. 1, comma 456 lett. b), legge n. 234/2021;

5. **di stabilire** le seguenti riduzioni tariffarie:

- Utenze domestiche:

Art. 23, comma 3, del regolamento: riduzione parte fissa e parte variabile pari al 10%;

- Utenze non domestiche:

Art. 24 del regolamento: riduzione parte fissa e parte variabile pari al 20%;

Art. 27, comma 2, del regolamento: riduzione parte fissa e parte variabile pari al 60%

6. **di individuare**, a norma dell'art. 27 del regolamento comunale, le seguenti zone non servite:

- Case sparse Villa D'Aria;

7. **di dare atto** che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;

8. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. **di pubblicare** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,541971	47,951203
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,608065	111,886140
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,680769	143,853609
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,727034	175,821078
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,773300	231,764149
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,799738	271,723485
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE NON UTILIZZATO	0,00	0,00
1 .8	USO DOMESTICO-IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	0,00	0,00

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2024

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,533413	0,535314
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,686972	0,685811
2. 3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,396019	0,396246
2. 5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,204222	1,204933
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,686972	0,688669
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,785742	1,802871
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,880940	0,881077
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,428347	0,430537
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,695054	0,693431
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,969843	0,970614
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO)	0,808202	0,813448
2. 13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,711218	0,714387
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,711218	0,714387
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,808202	0,811543
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	4,049095	4,053909
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	3,095416	3,097583
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2,149819	2,149829
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,931604	1,938370
2. 20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTI PIZZA AL TAGLIO	0,717333	1,096471
2 .22	IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016		

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-04-24 ATTO N. 10

OGGETTO PROPOSTA:

Tari (Tassa Rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025 e delle tariffe TARI per l'anno 2024.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to Pinzi Silvia

Prot. N. Approvata

Li 08-05-24

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08-05-2024
al 23-05-24 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA